



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2010

DISEGNO DI LEGGE 3 maggio 2010, n. 121

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale sul risparmio energetico in materia di impianti di trattamento degli effluenti di allevamento

D'iniziativa dei **consiglieri**
Michele Dallapiccola, Caterina Dominici e Mauro
Ottobre (Partito Autonomista Trentino Tirolese)

Presentato il **3 maggio 2010**

Assegnato alla **Seconda Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 3 maggio 2010, n. 121

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale sul risparmio energetico in materia di impianti di trattamento degli effluenti di allevamento

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)

1. All'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la realizzazione di impianti di trattamento degli effluenti di allevamento";
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Provincia può in particolare concedere contributi fino alla misura del 60 per cento della spesa ammessa per realizzare impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici per la produzione di biogas da parte di aziende agricole singole o associate. Le aziende agricole, sia singole che associate, non possono superare il limite di 1.000 unità di bestiame adulto (UBA), come definite dall'allegato A. Se questo limite viene superato è comunque ammesso il conferimento di effluenti zootecnici per la parte corrispondente al limite stesso. I contributi previsti da questo comma possono essere elevati fino alla misura del 70 per cento della spesa ammessa se l'impianto é collocato in prossimità di impianti di produzione e distribuzione di energia, quali gli impianti di teleriscaldamento o le centrali elettriche.

1 ter. Presso gli impianti previsti nel comma 1 bis è ammesso, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e provinciale vigente in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), anche il cotrattamento di rifiuti organici e prodotti vegetali, nel rispetto comunque delle seguenti condizioni:

- a) la quantità massima di rifiuti organici e prodotti vegetali immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 30 per cento della quantità totale annua trattata;
- b) possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e prodotti vegetali prodotti nel territorio della provincia di Trento.

1 quater. I materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti nei commi 1 bis e 1 ter sono equiparati agli effluenti di allevamento.

1 quinquies. La Provincia può altresì concedere contributi fino alla misura del 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o l'uso di apposite strumentazioni o macchinari necessari allo spargimento dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti nei commi 1 bis e 1 ter.

1 sexies. Per sviluppare e valorizzare la pratica della produzione di biogas a partire dai reflui zootecnici tramite la realizzazione di appositi impianti, la Provincia elabora piani promozionali, campagne informative, momenti formativi, atti a sensibilizzare la pubblica opinione e la dimensione imprenditoriale agricola in merito agli aspetti positivi e di sostenibilità pratica e socio-ambientale che a tali impianti competono. La Provincia promuove altresì forme di gestione di tali impianti, prevedendo, oltre a quelle derivanti da imprese singole o associate, anche forme di cogestione di tipo pubblico-privato.";

- c) nel comma 3 le parole: "articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea".

Art. 2

Modificazione dell'allegato A della legge provinciale sull'agricoltura

1. La rubrica dell'allegato A della legge provinciale sull'agricoltura è sostituita dalla seguente: "Coefficienti di conversione del numero di capi in numero di UBA (articoli 15 ter e 22)".

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 3 ter della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)

1. L'articolo 3 ter della legge provinciale sul risparmio energetico è abrogato.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Con successiva legge provinciale sono individuate le risorse finanziarie per l'applicazione di questa legge.